

Lunedì 18/12/2023 • 06:00

FISCO **DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

No alla rettifica dell'origine doganale in assenza di prove

Illegittima la rettifica dell'origine doganale, se l'**accertamento** della Dogana si fonda su un'indagine europea dell'**Olaf**, priva di elementi di prova concreti. È questo il principio stabilito dalla **Corte di giustizia tributaria** di primo grado di Venezia, con la sentenza 4 dicembre 2023, n. 530.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Illegittima la contestazione dell'origine se l'accertamento si riferisce a più operatori e presenta elementi di incertezza

Con la sentenza 4 dicembre 2023, n. 530, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia ha chiarito che l'**Agenzia delle dogane** non può contestare l'origine delle merci importate sulla base di un'indagine dell'**Olaf** riferita a una pluralità di operatori, se sono assenti elementi di prova concreti.

Tale sentenza rappresenta un importante precedente, che si inserisce in un filone molto più ampio. Negli ultimi mesi, infatti, l'Agenzia delle dogane ha avviato una serie di contestazioni, nei confronti di molte imprese europee che importano tubi dalla Thailandia.

La Dogana fonda i propri accertamenti su un'indagine dell'**Olaf**, dalla quale emergerebbe che i prodotti realizzati dai **fornitori extra-UE** non avrebbero subito una lavorazione sufficiente a determinare l'origine thailandese dei tubi importati.

Sulla base delle conclusioni dell'**Olaf**, la Dogana ritiene i prodotti importati, dichiarati di origine thailandese, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un **dazio antidumping** pari al 54,9% del valore della merce.

Con la sentenza in commento, la Corte di Venezia ha chiarito che il report **Olaf** utilizzato dall'Agenzia fa riferimento a moltissime operazioni, ma è privo di riferimenti concreti alle operazioni contestate.

I giudici hanno chiarito che l'indagine **Olaf** presenta numerosi elementi di incertezza, che non sono sufficienti a superare le prove dell'origine non preferenziale fornite dall'importatore. I prodotti importati, infatti, sono stati scortati da validi e regolari certificati di origine, rilasciati dalla **Camera di Commercio thailandese**.

Le indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), è un organo della Commissione europea che ha il potere di effettuare, in piena autonomia, indagini interne o esterne, nei confronti di altri Paesi terzi. L'obiettivo delle indagini dell'**Olaf** è quello di accertare eventuali casi di **frode e corruzione** o altre attività illecite, che potrebbero danneggiare gli interessi finanziari dell'Unione. Dal punto di vista doganale, assumono rilievo le indagini sull'origine dei prodotti, volte ad accertare possibili elusioni o **evasioni dei dazi antidumping**.

Al termine delle indagini, l'**Olaf** redige un Report conclusivo, informando le Autorità doganali dell'Unione europea dei risultati delle indagini. La Dogana, valutate liberamente le prove fornite dall'Ufficio, può contestare l'origine dei prodotti importati e pretendere l'applicazione del dazio *antidumping*.

Il valore probatorio del Report Olaf

Le **indagini Olaf**, per quanto autorevoli, possono dare luogo a un **accertamento doganale**, in base al principio dell'onere della prova, soltanto se fanno riferimento alle specifiche operazioni contestate dall'Agenzia delle dogane.

È necessario, pertanto, che le Autorità verifichino caso per caso se le conclusioni dell'**Olaf** siano sufficienti a giustificare una rettifica dell'**origine dei prodotti importati**.

Come riconosciuto dalla **Corte di Cassazione**, l'onere probatorio in merito alla distinta origine non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui l'Amministrazione doganale si limiti a richiamare un report **Olaf**, per di più non del tutto chiaro, se tale segnalazione non è supportata da ulteriori elementi che dimostrino l'irregolarità dell'operazione, poiché spetta

all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei principi generali che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggior pretesa tributaria (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337).

La sentenza della Corte veneta riflette, pertanto, l'ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha a lungo affermato che il semplice riferimento ad un operatore straniero, all'interno di un **rapporto Olaf**, non costituisce prova adeguata a determinare una rettifica dell'origine delle merci importate. È indispensabile infatti una correlazione diretta tra le importazioni contestate ed i prodotti soggetti all'indagine internazionale.

L'importanza dei certificati di origine non preferenziale

Le indagini dell'Olaf interessano numerose aziende italiane che importano dall'estero. Per le imprese coinvolte in una **contestazione sull'origine**, assume un ruolo decisivo il certificato di origine non preferenziale.

Tale documento è rilasciato dalle Autorità competenti del Paese terzo da cui provengono i prodotti, in genere dalla Camera di Commercio.

Come previsto dalla **normativa internazionale del WCO** (*World Customs Organization*), il certificato di origine è il documento con cui l'Autorità pubblica del Paese di esportazione attesta l'origine dei prodotti esportati, secondo le norme applicabili. Tale documento, a norma dell'allegato 22-14 e l'art. 57, par. 3, Reg. 2447/2015, deve essere redatto sulla base del formulario approvato dal legislatore europeo con tutte le indicazioni per l'identificazione della merce cui si riferiscono, e sono rilasciati dalle Autorità pubbliche competenti, all'esito di una specifica valutazione e prima che i prodotti siano dichiarati per l'esportazione verso il Paese terzo.

La normativa UE stabilisce, inoltre, che se l'Agenzia delle dogane ha fondati dubbi sull'esattezza delle informazioni contenute in un certificato di origine, è necessario attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell'art. 59 Reg. 2447/2015, chiedendo alle autorità competenti di verificare se l'origine dichiarata sia stata stabilita correttamente.

È onere della dogana, pertanto, dimostrare l'invalidità del certificato di origine non preferenziale, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con la sentenza 9 marzo 2006, C-293/04, *Beemsterboer Coldstore Services BV*.

La certificazione rappresenta, pertanto, uno strumento di prova decisivo, che dimostra che i prodotti importati hanno subito una lavorazione idonea ad attribuire l'origine non preferenziale.

Fonte: CGT I Venezia 4 dicembre 2023 n. 530

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.